

Codice A1816B

D.D. 23 dicembre 2020, n. 3635

Demanio idrico fluviale. Pratica CNA918. Concessione demaniale breve per occupazione di area di demanio idrico sul rio dei Sent (scavo per consolidamento pila n. 5) in comune di Mondovì (CN). Richiedente: Autostrada dei Fiori spa- IMPERIA.



ATTO DD 3635/A1816B/2020

DEL 23/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Demanio idrico fluviale. Pratica CNA918. Concessione demaniale breve per occupazione di area di demanio idrico sul rio dei Sent (scavo per consolidamento pila n. 5) in comune di Mondovì (CN).

Richiedente: Autostrada dei Fiori spa- IMPERIA.

In data 27/11/2020 (ns. prot. n. 58259/A1816B) l'Autostrada dei Fiori spa, IMPERIA – nella persona del Direttore Tecnico, ha presentato istanza di concessione demaniale breve, per l'occupazione di un'area demaniale per la realizzazione degli scavi necessari per i lavori di consolidamento della pila n. 5 del viadotto Cento Nord del tronco autostradale Torino – Savona, per una superficie di 22 mq. Le opere in progetto sono evidenziate negli elaborati progettuali,

Con nota prot. n. 62382/A1816B del 14/12/2020 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.15 della L.R. 14/2014.

Considerato che occorre autorizzare l'occupazione temporanea ai sensi del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i.

Preso atto che l'occupazione dell'area demaniale è necessaria ai fini dei lavori di consolidamento della pila n. 5 del viadotto Cento Nord del tronco autostradale Torino – Savona.

Ritenuto che l'opera temporanea risulta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio dei Sent, con le seguenti prescrizioni:

- i lavori in progetto dovranno essere eseguiti in modo tale da ridurre al minimo l'interferenza con l'alveo;
- il materiale litoide demaniale movimentato nell'alveo durante i lavori, non dovrà essere in alcun modo asportato ma utilizzato ripristinare la sponda a fine occupazione.

Preso atto del versamento di € 188,00 a titolo di canone per l'anno 2020 e di € 188,00 quale deposito cauzionale a favore della Tesoreria della Regione Piemonte, come stabilito dalla tabella "Canoni di concessione per utilizzo di pertinenze idrauliche" allegata al D.P.G.R n.14/R/2004 e

s.m.i;

Dato atto che è stata effettuata visita di sopralluogo da parte di funzionari incaricati da questo Settore in data 15/12/2020, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904; ·
- Visto il D.Lgs. n. 112/1998, art. 86 e 89
- Vista la L.R. 44/2000, art. 59; · ;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- Vista la L.R. 12/2004; ·
- Visto il Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i.
- Vista la L.R. 23/2008, art. 17

determina

di concedere all'Autostrada dei Fiori spa, con sede in Via della Repubblica, 46 - IMPERIA., l'occupazione dell'area demaniale per una superficie di 22 mq, necessaria per lo svolgimento dei lavori di consolidamento della pila n. 5 del viadotto Cento Nord del tronco autostradale Torino – Savona

L'opera dovrà essere realizzata così come indicato sugli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza, che si restituiscono vistati al richiedente.

Di accordare la concessione a titolo precario per 6 (sei) mesi a far data dalla presente determinazione.

. di dare atto che l'importo di € 188,00, a titolo di canone, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020 e che l'importo di Euro 188,00 quale deposito cauzionale infruttifero, sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2020.

Durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.

L'eventuale il materiale di risulta proveniente dagli scavi o movimentazioni, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità della zona interessata dall'opera da realizzarsi e non potrà in alcun modo essere asportato senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;

La concessione demaniale breve è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale dell'Ente autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale e i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della concessione stessa.

Il cantiere dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore; resta a carico del del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, svincolando questo Settore da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua.

La concessione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore; gli eventuali oneri di ripristino saranno a totale carico del concessionario.

L'Amministrazione regionale concedente si riserva la facoltà, per motivi di variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o perché l'opera sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del rio Crosa, di revocare in qualsiasi momento la concessione demaniale breve ai sensi dell'art.16 del D.P.G.R 14/R/2004 e s.m.i. .

Il soggetto autorizzato a scadenza della concessione, dovrà rimuovere il il guado realizzato e ogni altra opera eventualmente eseguita durante i lavori e ripristinare perfettamente la sezione di deflusso al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, inviando comunicazione scritta a questo Settore.

Il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori.

Il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione dell'area demaniale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe